



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR – a cura della Task Force Appalti-Progetti

AMBITO: REGOLE COMUNI, SOGGETTI, PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Consiglio di Stato, Sez. V, 04/03/2025, n. 1857: Criteri minimi ambientali CAM. Inserimento obbligatorio nella lex specialis. L'impegno a conformarsi è elemento essenziale dell'offerta. La verifica dell'effettivo rispetto può essere demandata anche alla fase esecutiva.

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1857 del 4 marzo 2025 è intervenuto sui CAM e la loro verifica nell'ambito dell'affidamento di un appalto pubblico.

Il Collegio, nell'interpretare il D.M. 51/2021, concernente i Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento dei servizi di pulizia e sanificazione degli edifici, ha chiarito che la disposizione deve essere letta nel senso che, fermo l'obbligo delle stazioni appaltanti di inserire, nella documentazione progettuale e di gara, i criteri ambientali minimi a cui l'offerta deve essere conforme, sono rimessi alla discrezionalità della stazione appaltante le modalità ed i tempi della verifica del relativo rispetto, al fine di consentire il necessario adattamento alle specificità del caso concreto, quali la tipologia di appalto e le esigenze della stazione appaltante.

In altri termini, dal D.M. 51/2021 non deriva la necessità per il concorrente, a pena di esclusione dalla gara, di indicare, già in sede di offerta, il numero delle macchine, allegando le relative schede tecniche, ma la necessità che la *lex specialis* imponga un'offerta conforme sul punto ai criteri ambientali minimi, mentre, ai fini dell'espletamento delle verifiche, è decisivo il capitolato.

Il Collegio ha, altresì, chiarito la distinzione tra la specifica tecnica concernente un criterio premiale e quella relativa a un elemento essenziale dell'offerta. Nel primo caso, cioè nell'ipotesi in cui una determinata specifica tecnica assurga a criterio premiale, la sua verifica diventa logicamente necessaria già durante la procedura di gara, proprio ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo, sebbene la sua assenza non possa determinare l'esclusione del concorrente, ma solo il mancato riconoscimento del premio.

Viceversa, nell'ipotesi in cui una determinata specifica tecnica sia imposta quale elemento essenziale dell'offerta, la proposta formulata deve contenere, a pena di esclusione, un impegno in tal senso, ma la verifica del rispetto di tale impegno non appartiene ontologicamente alla procedura di gara, potendo essere demandata ad un momento successivo all'aggiudicazione e, cioè, anche alla fase di esecuzione del contratto.

Link:

https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202408925&nomeFile=202501857_11.html&subDir=Provvedimenti